

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOTTI VIRGINIO, SEPIA, DEL BUE, FINCATO

Presentata il 22 ottobre 1987

Norme a favore delle industrie fonografiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella IX legislatura, il 10 luglio 1986 venne presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge dal titolo « Norme a favore delle industrie fonografiche ». Questa iniziativa, accolta e fatta propria dai rappresentanti di tutti i gruppi dell'arco costituzionale, ha indicato una risposta risolutiva ai numerosi problemi che da tempo affliggono le aziende di produzione fonografica; problemi che avevano avuto occasione di manifestarsi in modo organico nel convegno di studi, organizzato dalla Associazione dei fonografici italiani (AFI), il 13 giugno 1985 a Roma nei locali della Camera in vicolo della Valdina, convegno al quale presero parte attiva numerosi esponenti del mondo politico e moltissimi esperti del settore.

La fine anticipata della IX legislatura non ha consentito di iniziare l'iter di tale progetto di legge presso la Commissione industria della Camera, alla quale la proposta era stata assegnata.

Nasce dunque dalle esigenze del settore fonografico e dalle considerazioni esposte l'iniziativa di una ripresentazione, a sollievo di un comparto industriale la cui situazione economica, nella forza attesa di un provvedimento legislativo sanatorio, si è vieppiù deteriorata.

La proposta di legge consta di otto articoli. All'articolo 1 si conferma e precisa l'appartenenza delle aziende di produzione fonografica all'industria. L'articolo 2 concerne gli obblighi dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ra-

diotelevisive prevedendo la estensione ai prodotti discografici delle vigenti normative a protezione dell'opera di ingegno. L'articolo 3 ha per oggetto l'utilizzazione secondaria dei fonogrammi da parte delle radiotelevisioni, l'onerosità di tale utilizzazione, la pena che viene comminata a chi non rispetta un corretto utilizzo. L'articolo 4 ha per oggetto i diritti di autorizzazione per le registrazioni non a scopo di lucro; si cerca, con questo articolo, di dare una soluzione ad uno dei problemi fondamentali che ha posto e pone in crisi la produzione fonografica e cioè le copie private. Il concetto di contenimento, tramite la introduzione di un prelievo (*royalty*) sul prezzo di vendita al venditore posto sui nastri cosiddetti vergini e sugli apparecchi registratori, è

già stato accolto nelle legislazioni estere. L'articolo 5 ha per oggetto il credito al settore ed in particolare l'ammissione ai finanziamenti della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro. L'articolo 6 riguarda la produzione all'estero del prodotto fonografico italiano, problema di grande importanza, sia da un punto di vista economico, che di diffusione culturale. L'articolo 7 ha per oggetto l'accesso del disco nella scuola quale mezzo di diffusione della cultura ad ausilio di incentivazione educativa e quale soluzione per insegnamenti alternativi e occupazione post-scolastica. L'articolo 8 determina più consone tariffe postali per fonogrammi e videogrammi, parificandole a quelle vigenti per la spedizione dei libri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Inquadramento delle aziende di produzione fonografica).

1. La musica registrata su disco, nastro e supporti analoghi — mezzo di diffusione culturale pari al libro — è bene di interesse nazionale.

2. Le aziende di produzione fonografica appartengono alla industria, e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

ART. 2.

(Obblighi dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni radiotelevisive).

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni radiotelevisive previste dalla legge sono tenuti alla osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, nonché di quelle comunque concernenti la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

ART. 3.

(Utilizzazione dei fonogrammi).

1. La utilizzazione secondaria dei fonogrammi da parte delle radiotelevisioni è soggetta agli obblighi indicati negli articoli da 72 a 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla legge 5 maggio 1976, n. 404.

2. Il giudice che accerti la mancata coresponsione dei diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, oltre alla liquidazione degli stessi, può stabilire la interdizione dell'utilizzo dei fonogrammi per un periodo che va da un minimo di 15 giorni sino ad un massimo di 6 mesi.

3. Il giudice che accerti l'utilizzazione di un fonogramma che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrechi pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva al suo uso, può comminare una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

ART. 4.

*(Diritti per le registrazioni
non a scopo di lucro).*

1. Gli autori e i produttori di fonogrammi e di videogrammi e loro aventi causa, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto di esigere, per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi o videogrammi, un compenso pari al 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o strumenti analoghi di registrazione (musicassette, videocassette o altri supporti) e degli apparecchi di registrazione ad una piastra.

2. Il detto compenso è elevato al 20 per cento per i nastri e strumenti analoghi ove a registrazione digitale (musicassette, videocassette, dischi, videodischi o altri supporti), per gli apparecchi di registrazione a sistema digitale, e per gli apparecchi di registrazione a due o più piastre.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per farne commercio, i detti apparecchi, nastri o supporti analoghi.

4. Il compenso per i nastri, dischi e strumenti analoghi audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ente pubblico previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941,

n. 633, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, in conformità alla normativa dell'ente stesso, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi o alle loro associazioni di categoria.

5. I produttori di fonogrammi devono ripartire il 50 per cento del compenso ad essi attribuito, ai sensi del comma 2, con gli artisti interpreti o esecutori interessati. I relativi rapporti sono disciplinati da accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori. Tali accordi possono, altresì, disciplinare la ripartizione dei compensi maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1975, n. 252, fermo restando il disposto dell'articolo 2 del decreto stesso.

6. Il compenso per i nastri ed altri supporti video (videocassette, videodischi o altri supporti e per gli apparecchi di registrazione video) è dovuto ai produttori di videogrammi, i quali lo ripartiscono in base ad accordi collettivi con gli altri aventi diritto.

ART. 5.

(Credito al settore: ammissione ai finanziamenti della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro).

1. Alle imprese fonografiche è esteso il credito a medio e a lungo termine prestato dalla sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, alle condizioni presso la stessa vigenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale

per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della sezione e ne è incrementato il fondo gestione.

ART. 6.

(Promozione all'estero).

1. Annualmente, il Ministero del commercio estero e il Ministero del turismo e dello spettacolo, stabiliscono, nell'ambito delle loro competenze, fondi per l'attuazione di manifestazioni promozionali del prodotto fonografico all'estero.

2. Per la definizione dei criteri e programmi è costituito, a cura del Ministro del commercio con l'estero, un comitato consultivo.

3. L'organizzazione delle manifestazioni può essere delegata a terzi — enti, società ed associazioni — che dimostrino elevata qualificazione professionale nella materia e offrano consistenti garanzie operative.

ART. 7.

(Accesso del disco nella scuola).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso del disco nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone criteri e programmi.

ART. 8.

(Determinazione delle tariffe postali).

1. Le tariffe postali per la spedizione di fonogrammi e videogrammi sono parificate a quelle in vigore per la spedizione dei libri.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le relative disposizioni attuative.